

## IVA – "SPLIT PAYMENT"

### Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018

Con la Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi e importanti chiarimenti in merito allo "split payment", il cui ambito soggettivo si è ulteriormente ampliato a partire dal 1° gennaio 2018.

Come noto, l'art. 3 del decreto legge n. 148 del 2017, con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura dal 1° gennaio 2018 in poi, ha infatti, esteso il meccanismo alle operazioni effettuate nei confronti:

- › degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- › delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di Pa per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- › delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo "split payment";
- › delle società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette alla scissione dei pagamenti.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la Circolare in esame sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta.



SPLIT  
PAYMENT

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AUMENTI TARIFFARI

### Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018

Con la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, introdotti o confermati, anche tacitamente, dopo la data del 26 giugno 2012, non sono legittimi, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dal decreto legge n. 83 del 2012 - la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.

In particolare, una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento

abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7, del citato decreto legge n. 83 del 2012 – la norma di cui all'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.

## IMPOSTE SUI REDDITI - TRATTAMENTO IRES APPLICABILE AI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 15 maggio 2018

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 15 maggio 2018, è stata fornita risposta ad un interpello relativo al trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato. La fattispecie analizzata riguarda una società che redige il bilancio in base alle norme contenute all'interno del codice civile e che non si qualifica come micro-impresa. La suddetta società decide di costituire, su un terreno di proprietà, un diritto di superficie a tempo determinato il cui corrispettivo della concessione è *"costituito da un canone annuo, incassato in tranches trimestrali anticipate"*.

In relazione al corretto trattamento fiscale da riservare a tali corrispettivi l'Amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini IRES, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorre alla formazione del reddito d'impresa come ricavo, così come imputato in bilancio (e non come plusvalenza), in coerenza con il principio di derivazione rafforzata (ai sensi dell'art. 83 del TUIR).

## CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – PROBLEMATICHE APPLICATIVE IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 16 maggio 2018

Con la Circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, agevolazione introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.

In particolare, con la Circolare in esame, redatta d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro interpretativo, affrontando in modo organico le questioni concernenti i riflessi delle diverse operazioni straordinarie sulla disciplina del credito d'imposta ed indicando i principi generali e le soluzioni applicative cui si atterrano gli uffici. Nello specifico, col documento di prassi, vengono analizzate alcune problematiche applicative riguardanti quei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, quali, principalmente, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali (cosiddette "operazioni straordinarie"), che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento.

## CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica, di cui all'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, così come modificato dalla legge di bilancio 2018.

In attesa di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che renda operative le modifiche introdotte di recente, la Circolare ripercorre, attraverso un excursus normativo, l'ambito applicativo della norma, i cui dettagli sono stati esaminati nella nostra nota informativa n. 152 del 21 maggio 2018. Al riguardo, è opportuno evidenziare che il documento di prassi è stata emanato previo parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico.

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REGOLE TECNICHE PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENZINA O DI GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, ha emanato, in data 28 maggio 2018, il Provvedimento recante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Come noto, il Provvedimento attua l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, introdotto con la legge di bilancio 2018, e si inserisce nell'ambito di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra cui rientra anche l'obbligo della fatturazione elettronica.

In particolare, con il Provvedimento in esame, vengono individuate le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente, con le relative specifiche tecniche, ed i soggetti obbligati ad effettuare l'adempimento a partire dal 1° luglio 2018.

